Comune di Prato

Servizi Tecnici Cultura e Sport
Servizio Politiche Energetiche

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE A TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI DEL COMUNE DI PRATO.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, alle utenze intestate al Comune di Prato, sia permanenti sia temporanee, relative a:
1) tutti gli edifici comunali e strutture di competenza dell'Amministrazione di Prato, di cui all' elenco allegato al presente Capitolato speciale d' appalto sotto la lettera A);
2) tutti gli impianti di pubblica illuminazione di Prato, di cui all' elenco allegato al presente Capitolato speciale d' appalto sotto la lettera B).

La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto:
- nuovi allacci;
- dismissioni ;
- volture ;
- variazioni di impegni di potenza;
- spostamenti di gruppi di misura ed, altresì, l'assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e la ottimizzazione dei flussi tramite personale specializzato e qualificato.

A tal fine, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un recapito fax attivo 24 ore su 24 e comunicare il nominativo di un referente tecnico e di un referente amministrativo, che costituiranno gli interlocutori del Comune per ogni esigenza.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di diciotto mesi a far data dal 01/07/2010 con scadenza 31/12/2011.
Il Comune di Prato, ove ricorrano le condizioni di legge, potrà procedere ad un massimo di due rinnovi annuali del contratto di appalto, ai medesimi patti e condizioni, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.
Il Comune si riserva di far iniziare la fornitura entro 30 gg. dalla comunicazione formale della
aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.

Art. 3 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

L'ammontare annuale presunto della fornitura di energia elettrica, che non impegna peraltro il
Comune di Prato, è previsto in complessivi KWh. 23.312.482 di cui :

- "Utenze Illuminazione Pubblica" : KWh . 14.175.033 di cui:
  bassa tensione KWh. 11.636.686 ;
  media tensione KWh. 2.538.347 ;

- "Utenze Altri Usi" KWh . 9.137.449 di cui :
  bassa tensione KWh. 6.394.896 ;
  media tensione KWh. 2.742.553 ;

L'importo presunto e non garantito della fornitura in oggetto, calcolato secondo quanto precisato al successivo articolo 5, è previsto in € 2.393.537,03.
Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi il Comune di Prato in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relativa alla fornitura di energia elettrica.
Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fatturato dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

Art. 4 -CORRISPETTIVO PER L'ENERGIA

Il fornitore effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore del Comune di Prato per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica di tutte le utenze di cui agli allegati elenchi A) e B).
I prezzi e la loro struttura di composizione, relativamente alla fornitura di energia elettrica, sono previsti nell'offerta economica, valida per la durata dell'appalto e sono determinati secondo quanto previsto al successivo art. 5.
I prezzi dell'offerta si differenzieranno per le diverse tipologie di fornitura secondo la seguente schematizzazione:

-forniture in bassa tensione (fasce orarie multi : F1,F2,F3 ; fasce orarie mono : F0)
-forniture in media tensione (fasce orarie multi : F1,F2,F3)

Art. 5 – DETERMINAZIONE E INDICIZZAZIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo a base d'asta è ottenuto moltiplicando per ogni Fascia oraria di ogni tariffa, il prezzo Consip relativo al mese di marzo (lotto 2 - 7° edizione) riportato nel modello per la presentazione dell'offerta, per i MWh previsti annualmente per ogni fascia, sommando conseguentemente gli importi ottenuti e moltiplicando poi il totale per 1,5, essendo la durata dell'appalto di 18 mesi.
L'offerente dovrà indicare nell'offerta il ribasso percentuale rispetto al prezzo unitario Consip di riferimento per ogni fascia oraria e corrispondentemente il prezzo unitario offerto per ogni singola fascia oraria.
A tal fine si stabilisce che, a pena di non ammissione dell'offerta, ogni singolo prezzo offerto non potrà essere superiore a quello risultante dalle tariffe Consip poste a base di gara e riportate nella colonna B del modello per la presentazione dell'offerta.
L'aggiudicazione avverrà secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara.

I prezzi saranno comprensivi degli oneri conseguenti l'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di CO2 (direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003) e degli oneri di sbilanciamento dell'energia.
I prezzi proposti si intendono al netto degli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto (pari a 10,8 % per la Bassa Tensione, 5,1 % per la Media Tensione) delle componenti A, UC e MCT, del trasporto e del dispacciamento. Il prezzo non comprende, inoltre, l'I.V.A. e qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al contratto.
I prezzi riportati nell'offerta s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa anche non espressamente indicato ad eccezione di quanto di seguito specificato.
Restano a carico dell'Amministrazione, alle condizioni stabilite dall'AEEG, esclusivamente i seguenti parametri:

le Perdite di Rete standard
il Servizio di Dispacciamento
Il Servizio di Trasporto (trasmissione e distribuzione)
Il Servizio di Misura
Le Imposte e le Addizionali
Gli Oneri di Sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero come stabiliti, volta per volta, dall'AEEG.

Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.
Il prezzo effettivamente applicato all'inizio fornitura verrà determinato applicando gli sconti percentuali offerti al prezzo Consip in vigore al momento dell'inizio della fornitura.
Successivamente i prezzi saranno aggiornati, mensilmente, sulla base delle variazioni di prezzo Lotto 2 – 7° edizione Consip.
Nel caso in cui venisse meno il riferimento del prezzo CONSIP, il fornitore sarà tenuto ad applicare gli sconti stabiliti al prezzo dell'energia (al netto delle perdite di rete) calcolato con la formula di aggiornamento mensile attualmente adottata da CONSIP.
In tale caso il fornitore/aggiudicatario sarà tenuto ad applicare a detti prezzi gli sconti percentuali per ogni fascia e tipo di utenza previsti dal contratto di appalto.
Il fornitore/aggiudicatario in questo caso si obbliga a trasmettere alla A.C. documentazione ufficiale riportante i valori dei parametri che compongono il prezzo di riferimento (BRENT, BTZ, €/$, ecc.) e dovrà inoltre trasmettere documento in cui sia esplicitato in maniera chiara la formula ed i valori che hanno portato alla determinazione del prezzo di riferimento.

Al momento in cui dovesse entrare in vigore il prezzo della successiva edizione della Convenzione CONSIP, verranno determinati i seguenti importi:

A) somma dei prodotti delle quantità riportate nella colonna A del modello per la presentazione dell'offerta per i corrispondenti prezzi Consip – lotto 2 - 7° edizione, rivalutati, secondo l'attuale formula di rivalutazione adottata da CONSIP, fino al mese di entrata in vigore della tariffa della successiva edizione della Convenzione CONSIP.
B) somma dei prodotti delle quantità riportate nella colonna A del modello per la presentazione dell'offerta per i corrispondenti prezzi riferiti al lotto di cui farà parte la Regione Toscana, della successiva edizione della Convenzione CONSIP.

Qualora il prezzo calcolato secondo i parametri di cui al precedente punto B dovesse essere inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo calcolato secondo i parametri di cui al precedente punto A, sarà facoltà dell'aggiudicatario di proseguire la fornitura applicando mensilmente i nuovi prezzi CONSIP oppure di recedere dal contratto di fornitura con

preavviso scritto di almeno quattro mesi, applicando in tale periodo i nuovi prezzi CONSIP mensilmente in vigore.
Qualora invece il prezzo calcolato secondo i parametri di cui al precedente punto B non dovesse essere inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo calcolato secondo i parametri di cui al precedente punto A, l'aggiudicatario dovrà proseguire la fornitura applicando gli sconti proposti in sede di gara alle nuove tariffe CONSIP mensilmente rivalutate secondo la formula che CONSIP adotterà nella nuova edizione della Convenzione.

Art. 6 -CAUZIONI E GARANZIE

L'aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva secondo quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006.

Art. 7 – OPERAZIONI DI SUBENTRO

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a compiere, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti.

Art. 8 – CONDIZIONI DI FORNITURA

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire l'energia elettrica con continuità salvi i casi di forza maggiore. In ogni caso varrà quanto stabilito dalla delibera n. 247/04 dell'Autorità per l'Energia ed il Gas in merito agli indennizzi automatici ai clienti finali.
Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'aggiudicatario alle stesse condizioni previste dal contratto d'appalto.
Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza oneri per il Comune di Prato.
L'adeguamento alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas deve essere automatico.
Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne il Comune di Prato, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato dell'energia.
Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico del Fornitore aggiudicatario .

Art. 9 – QUALITA' DEL SERVIZIO

La regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica farà riferimento alla tempestività nell'esecuzione da parte del distributore o del venditore di alcune prestazioni richieste dal cliente finale. L'AEEG ha definito gli standard di qualità del servizio elettrico attraverso la delibera n.333/07
Il fornitore farà da tramite con il distributore per ogni tipo di richiesta, come riportato nel presente bando.
L'accettazione del presente bando implica il rispetto, da parte del fornitore/aggiudicatario, per quanto di sua competenza, degli standard specifici di qualità sia per le utenze BT che MT previsti dall'AEEG nella Delibera n. 333/07 "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" e successive modifiche ed integrazioni.

Il fornitore dovrà entro 2 gg la ricezione della richiesta da parte dell'A.C. trasmettere al distributore la richiesta effettuata in merito a prestazioni relative ad attività di trasporto, misura e vendita.
Il fornitore avrò l'obbligo di trasmettere all'A.C. ogni comunicazione ricevuta da parte del distributore entro e non oltre 2 gg dalla ricezione della stessa.
Nel caso in cui l'A.C. richieda una prestazione soggetta a standard specifico di qualità il fornitore/aggiudicatario dovrà entro 2gg dare comunicazione in merito al tempo massimo imposto dallo standard e dell'eventuale indennizzo automatico previsto in caso di ritardo.
In caso di non rispetto di detti tempi l'AC applicherà una penale di 100€ per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati dal presente articolo
In caso di richiesta di lavori il fornitore/aggiudicatario dovrà comunicare all'A.C. la possibilità di procedere attraverso la formula del "preventivo preaccettato" al fine di eliminare i tempi della preventivazione.
La corresponsione dell'indennizzo e/o della penale non esclude la possibilità per l'AC di richiedere al giudice ordinario il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore causato dal ritardo della prestazione

Art. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà evidenziare le seguenti voci:
a) costi/oneri per il trasporto dell'energia, in quanto corrisposti dal Fornitore al Gestore di Rete e rimborsati dal Comune di Prato;
b) le imposte erariali ed addizionali e l'I.V.A. sui consumi a carico del Comune di Prato e applicate dal Fornitore sulle fatture con le modalità di legge;
c) costi d'acquisto dell'energia relativa ai consumi prelevati, sui quali applicare le perdite di rete previste dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
d) costi/oneri relativi ai componenti A, UC, MCT dovuti per il mercato libero (con esclusione quindi della componente UC1);
e) oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero.
f) la fattura dovrà riportare almeno una lettura effettiva semestrale del contatore. L'ultima lettura effettiva dovrà avvenire nel mese di dicembre.
g) la fattura dovrà riportare un riepilogo dei consumi mensili, con specifica di tipologia lettura (rilevata, stimata, curva), oltre a riportare i KWh mensili di energia attiva e reattiva.
h) la fattura, dovrà recare l'identificazione dell'utenza, tramite : n.POD/n.Presa/
n. Cliente/n.Contatore/Potenza Disponibile/Potenza Massima Impegnata ed indirizzo.

La fatturazione avrà periodicità mensile.
La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi eseguita dalla Ditta fornitrice.
La fatturazione dovrà riportare la distinta di tutte le utenze in bassa tensione ed in media tensione.
La ditta fornitrice dovrà essere in grado di gestire le diverse aliquote IVA cui ha diritto il Comune di Prato in virtù della diversità di tipologia delle utenze.
Qualora il Comune di Prato nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al fornitore, il quale conguaglierà l'importo non dovuto sulla prima fatturazione successiva.
La ditta aggiudicatrice dovrà fornire su supporto informatico i files della fatturazione (secondo le modalità tecniche/informatiche che saranno concordate con il CED del Comune di Prato) oltre al riepilogo mensile delle fatture.

Il Comune di Prato si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro 60 gg. dal giorno successivo a quello del ricevimento della fattura, accreditando gli importi complessivi fatturati su conto corrente bancario comunicato dal fornitore.
Resta tuttavia inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.
Tutta la corrispondenza ed i documenti contabili, (salvo diversa comunicazione) dovranno essere inviati al seguente indirizzo:

- Per le Utenze "Altri Usi": - Comune di Prato – Servizio Qualità dei Luoghi di Lavoro – piazza Mercatale,31 – 59100 Prato ;
- Per le Utenze "Illuminazione Pubblica": Comune di Prato – Servizio Urbanizzazione Primaria - piazza Mercatale,31 – 59100 Prato ;

Art. 11 – PENALI

Nel caso venga eseguita la fornitura in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato e al contratto, il Comune di Prato applicherà al Fornitore una penale pari a € 200,00 (duecento/00) al giorno per utenza, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme agli atti di cui sopra, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile.
In particolare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- ritardi nello svolgimento del servizio.

Il Comune di Prato si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza della fornitura da parte dell'aggiudicatario. Nel caso di inadempienze e/o inefficienze della fornitura offerta, il Comune intimerà al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di cinque giorni. Nell'ipotesi in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere , Il Comune di Prato potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la fornitura a terzi, con imputazione all'aggiudicatario inadempiente del maggior costo. All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale della fornitura effettuata, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Art. 13 – RECESSO DEL CONTRATTO

In caso di recesso unilaterale dal contratto la controparte sarà risarcita come segue: il Comune di Prato si impegna a corrispondere una penale pari a 0,001 euro per ogni kWh non somministrato in difetto rispetto al quantitativo presunto dalla tabella contrattuale, per un periodo di tre mesi decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione;
Il Comune verrà indennizzato per il valore del danno effettivamente subito e documentato (presumibilmente imputabile al ritorno temporaneo sul mercato vincolato fino alla stipula di

un nuovo contratto bi-laterale), per un periodo massimo di tre mesi solari decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione.
Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto e dovrà essere motivato ; avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione.

Art. 14 – TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha l' obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell' appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.
Il fornitore ha l' obbligo di presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti.
Il Comune ha l' obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

Art. 15 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, per le parti della fornitura che l'aggiudicatario abbia indicato in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/2006

Art. 16 - RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo riguardanti gli utenti del servizio.
Il segreto sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo riguardanti l'attività dell'amministrazione è limitato a quanto non strettamente necessario per l'erogazione del servizio in modo efficace e efficiente.

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI

L'aggiudicatario dovrà stipulare un contratto, redatto in forma pubblica amministrativa, ai sensi del Titolo V del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione dei contratti nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni.

Art. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTI DEL CAPITOLATO

Il responsabile del procedimento è L'Ing. Giampaolo Bonini, Dirigente del Servizio Politiche Energetiche del Comune di Prato con sede in Prato, Piazza Mercatale, 31.
Per notizie e chiarimenti sul capitolato d'appalto rivolgersi a:
Ing. Giampaolo Bonini (05741836670) Piazza Mercatale, 31 Prato.
Sig. Marcello Vivoli (05741835615) Piazza Mercatale, 31 Prato.

Art. 19 -ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dei concorrenti e della Ditta successivamente individuata come aggiudicatario della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.

Art. 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono richiamare le disposizioni vigenti in materia di forniture pubbliche, di cessione di energia, il D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, nonché le disposizioni del Codice Civile.

Art. 21 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Prato. Resta esclusa ogni competenza arbitrale.